

Gli aspetti giuridici della gestione educativa delle crisi comportamentali

Avv. Laura Paolucci

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia- Romagna*

28 marzo 2015

Caratteristiche del fenomeno



Caratteristiche del fenomeno

Bambini che picchiano e danno pugni ai compagni e agli insegnanti, che mordono, che tirano i capelli, che graffiano, che spingono.....

Bambini che rompono gli oggetti, che urlano, che fanno perdere la pazienza ai genitori e agli insegnanti.....

Bambini violenti, aggressivi...

Bambini arrabbiati.....

Inquadramento giuridico del fenomeno

Diritti e doveri dal punto di vista:

- **dei genitori (1)**
- **dei compagni e dei loro genitori (2)**
- **dei docenti (3)**
- **dell'amministrazione scolastica (4)**

Inquadramento giuridico del fenomeno

La chiave di lettura complessiva non può che essere trovata nel **bilanciamento** tra la responsabilità genitoriale (nuova definizione giuridica della **potestà parentale**) ed il **dovere** della scuola di garantire il **diritto allo studio** e l'**incolumità psico-fisica** (anche) degli (altri) alunni e del personale

Dal punto di vista dei genitori del bambino - doveri (1 a)

Devono esercitare la **potestà genitoriale**
(DLgs. 154/2013 – artt. 147, 315 bis, 316 c.c.)

I genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli

la potestà genitoriale costituisce un **ufficio di diritto privato**, in quanto deve essere esercitata nell'**interesse esclusivo del minore**, il che non esclude che il genitore, verso lo Stato e verso i terzi, abbia un vero e proprio diritto soggettivo alla titolarità dell'ufficio e all'esercizio personale e discrezionale del medesimo, con l'unico limite di indirizzarlo **verso il soddisfacimento delle sole esigenze del minore**

Dal punto di vista dei genitori del bambino- doveri (1 a)

L'obbligo di educare i figli ha una ricadute in termini di responsabilità risarcitorie nel caso in cui il minore produca danni a terzi (*culpa in educando* art. 2048, 1 comma, c.c.)

La culpa in educando sopravvive all'affidamento del minore alla vigilanza di terzi (*culpa in vigilando* art. 2048, secondo comma, c.c.)

Fra le tante, Corte di Cassazione - Sez. III - Sent. 06/12/2011 n. 26200; Sez. III - Sent. 14/03/2008 n. 7050

Dal punto di vista dei genitori del bambino - diritti (1 b)

Hanno diritto all'istruzione (e quindi alla frequenza)

**Hanno diritto alla non imposizione di
trattamenti sanitari (principio di
autodeterminazione ex art. 32 Cost.):**

- **no certificazione H**
- **no somministrazione di farmaci**
- **no assistenza psicologica**

Dal punto di vista dei compagni e dei genitori (2)

Hanno diritto (parimenti) all'istruzione e quindi alla frequenza

Hanno diritto all'incolumità psicofisica durante la frequenza

Dal punto di vista dei docenti (3 a)

Hanno il dovere di occuparsene (cass. lav. 1988/2008)

Non sussiste “giusta causa” di dimissioni, né sussiste il conseguente diritto alla percezione dell’indennità di mancato preavviso, nel caso del docente che si dimette dall’incarico per divergenze con la scuola in merito all’educazione e al percorso di istruzione di un alunno “difficile”. Nel “bagaglio professionale” di un docente di scuola media non possono mancare doti di pazienza e tolleranza, oltre a specifiche conoscenze psico-pedagogiche dell’età evolutiva. Uno dei compiti dell’Istituzione scolastica e del suo corpo docente è quello di assicurare, nella prima fase di “approccio” degli alunni alla nuova realtà scolastica, oltre agli aspetti strettamente didattici, anche un graduale inserimento ed un crescente conformarsi dei comportamenti agli standard minimi necessari per un proficuo lavoro di apprendimento.

(Nel caso di specie, si trattava di un docente in contrasto con le scelte degli organi direttivi e collegiali dell’Istituzione presso cui prestava servizio, relativamente alle problematiche educative e disciplinari create da un alunno con forti difficoltà d’inserimento. La Corte ha appurato, tra l’altro, che le iniziative adottate dalla scuola, contestate dal ricorrente, avevano consentito di raggiungere risultati ampiamente positivi, migliorando i comportamenti e i risultati scolastici dell’alunno. Nel caso in esame, inoltre, non esisteva, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, alcun rischio per l’integrità psico-fisica del docente).

Dal punto di vista dei docenti (3 b)

Hanno diritto alla (loro) incolumità psico-fisica (Cass. 12779/12 è causa di servizio)

Tra i sinistri indennizzabili ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 1124/1965 rientra ogni accadimento infortunistico che sia in concreto ascrivibile all'occasione di lavoro, ancorché astrattamente possibile in danno di ogni individuo al di fuori dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo. Invero il legislatore ricorrendo all'espressione "occasione di lavoro" sembra avere voluto assicurare anche gli eventi dannosi subiti dal lavoratore sul luogo di lavoro e durante l'espletamento della prestazione non riconducibili al rischio intrinseco dell'attività lavorativa o della attività ad essa connesse, ma tuttavia legati allo svolgimento della prestazione.

(In applicazione dei suesposti principi, nel caso di specie si è riconosciuta l'indennizzabilità dell'infortunio subito da un docente di laboratorio aggredito da un alunno)

Dal punto di vista dell'amministrazione (4)

**Ha il dovere di consentire a tutti la
frequenza al fine di istruire ed educare**

**Ha il dovere di garantire la sicurezza del
personale (art. 2087 c.c.)**

**Ruolo dell'azione disciplinare (verso gli
studenti)**

Ruolo del Tribunale per i minorenni

Dal punto di vista dell'amministrazione (4)

L'obbligazione della amministrazione non è una obbligazione di risultato, ma di mezzi.....

In sostanza, ciò che fa la differenza dal punto di vista giuridico, è provarci, non riuscirci.....